

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 — Oggetto

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione e alla crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei doveri civici verso le istituzioni e verso la Comunità, l'Amministrazione Comunale, in sintonia con la Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, la Legge n.285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e la Carta Europea di Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, approvata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa il 21 maggio 2003, ha adottato il nuovo regolamento relativo al "Consiglio Comunale dei Ragazzi ", di seguito denominato C.C.R.

Art. 2 — Finalità

1. Le finalità che il C.C.R. persegue sono: a) Consentire ai ragazzi di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, liberamente eletti, i propri bisogni, desideri, opinioni; b) Offrire opportunità concrete ai ragazzi di poter esercitare i propri diritti e doveri, di sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità critica, decisionale, di elaborazione di idee, e far vivere ai ragazzi un'esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio; c) educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all'impegno civico; d) Far esprimere i principi e le regole della convivenza democratica con l'impegno di assumere i conseguenti comportamenti e responsabilità; e) Garantire alla città e agli Amministratori un luogo privilegiato di ascolto e raccordo del punto di vista dei ragazzi sui problemi e sulle proposte di miglioramento della vita cittadina; f) diffondere una cultura della legalità e solidarietà, intesa come valore di cittadinanza, e promuovere la conoscenza degli obiettivi e delle finalità della cooperazione.

Art. 3 — Funzioni

Il C.C.R., secondo quanto disposto dal presente Regolamento, svolge funzioni propositive, e consultive da esprimere tramite pareri, progetti e richieste di informazioni nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale nelle seguenti materie: • Pubblica istruzione e servizi scolastici; • Politiche ambientali; • Sport, tempo libero, spettacoli e cultura; • Sicurezza stradale e circolazione; • Solidarietà e assistenza. Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. Il C.C.R.

disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nell'ambito dei vari Istituti scolastici attraverso "audizioni e/o dibattiti" nelle forme e sedi che i referenti delle scuole riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 4 — Composizione e durata

1. Il C.C.R. è costituito dal Sindaco, che lo presiede, e da n. 12 Consiglieri, 6 maschi e 6 femmine, tra gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado di Comunanza
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e durano in carica per due anni. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con il primo tra i candidati non eletti.
3. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In caso di assenza i Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione al Sindaco. 4. Alla data di scadenza, il mandato è prorogato fino al subentro del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 5 — Elezioni del C.C.R.

1. Le elezioni si svolgono di norma secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) Entro il 30 Novembre vengono presentate presso le Segreterie degli Istituti Comprensivi e Scolastici le liste elettorali che dovranno riportare le generalità dei candidati a consigliere, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione della classe di appartenenza.
 - b) l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Ogni elettore potrà esprimere due preferenze relativamente alla lista della classe di appartenenza, una di esse dovrà essere femminile per parità di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.
 - c) Deve essere garantita la piena autonomia e segretezza del voto.
 - d) Per ogni sede saranno costituiti i seggi composti da un presidente (genitore) e due scrutatori scelti tra gli alunni sorteggiati, non candidati, delle terze classi. Alle operazioni sarà presente un docente referente che redigerà un verbale sui risultati delle elezioni, che sarà controfirmata dai componenti del seggio. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

e) Entro Dicembre, le Istituzioni scolastiche comunicano al Comune i nominativi degli eletti.

Art. 6 - Commissione elettorale di vigilanza

Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituita, a cura del rispettivo Dirigente Scolastico la commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali composta da due alunni, un genitore e un insegnante. La commissione: a) nomina i membri dei seggi elettorali di ogni plesso che saranno composti da 2 scrutatori (alunni) e un presidente (genitore); b) convalida le liste; c) Vigila sulla correttezza delle procedure elettorali; d) Proclama gli eletti; e) Decide su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Presidente entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

Art. 7 - Insediamento

1. L'insediamento del C.C.R. avviene entro 20 giorni dalla data dell'elezione.
2. Come primo adempimento il C.C.R. procede alla convalida degli eletti ed alla surroga di eventuali componenti non eleggibili.
3. Sempre nella stessa seduta il C.C.R. elegge, nel proprio seno, il Sindaco.
4. Fino alla elezione del Presidente il C.C.R. è presieduto dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza o, a parità di voti, dal meno giovane.

Art. 8 — Elezioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto tra i consiglieri disponibili ad assumere la carica. Le operazioni di voto avverranno a scrutinio segreto.
2. Verrà eletto chi otterrà, alla prima votazione, una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Dalla seconda votazione in poi sarà sufficiente, per essere eletti, la maggioranza semplice equivalente alla metà più uno dei presenti.
3. Il Sindaco presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune entro i cinque giorni successivi alla elezione.

Art. 8— Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il C.C.R. in tutte le sedi e nelle manifestazioni pubbliche.
2. Cura i rapporti con le autorità cittadine.
3. Nomina, convoca e presiede la Giunta comunale e distribuisce gli incarichi tra gli assessori.
4. Segnala le problematiche e riferisce al Sindaco del Comune di Comunanza gli argomenti che vengono discussi dal C.C.R. e le proposte che ne emergono.
5. Si assicura che il funzionario incaricato curi il regolare iter delle deliberazioni del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi.
6. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al C.C.R.
7. il Vice Sindaco rappresenta il C.C.R. in caso di assenza o impedimento del Sindaco, svolge le funzioni a lui delegate e garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri assieme al Sindaco.

Art. 9 — Nomina della Giunta

1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed è presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. 2. La Giunta è formata da un numero massimo di 4 assessori che possono essere scelti nell'ambito dei componenti il Consiglio Comunale o anche al di fuori
3. Il Vice Sindaco viene scelto dal Sindaco tra i 4 assessori
 4. il Vice Sindaco rappresenta il C.C.R. in caso di assenza o impedimento del Sindaco, svolge le funzioni a lui delegate e garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri assieme al Sindaco.
 5. Il Sindaco avrà il compito di convocare e presiedere la Giunta.
 6. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di propositiva nei confronti del Consiglio stesso e si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza specifica del Sindaco e del C.C.R.

Art. 10 — Funzionamento del C.C.R.

1. Il Consiglio dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, presso la Sala Consiliare del Comune di Comunanza, tuttavia, per particolari circostanze o esigenze alcune sedute potranno svolgersi anche in luoghi diversi

2. Il Sindaco del C.C.R. convoca il Consiglio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno. L'avviso va comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Consiglio può, nel corso dell'adunanza, stabilire i punti da affrontare nella seduta successiva. Nei giorni precedenti la seduta, i consiglieri discutono con i compagni di classe/Istituto i temi posti all'ordine del giorno.
4. Le sedute sono aperte, senza diritto di intervento per il pubblico.
5. Svolge il ruolo di Segretario un consigliere designato volta per volta dal C.C.R. all'avvio di ogni Seduta. Il Segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei consiglieri e, inoltre, ha il compito di compilare il verbale della seduta. I verbali delle deliberazioni del C.C.R. sono affissi oltre che nella sede comunale, anche presso le sedi scolastiche.

Art. 11 — Autorizzazioni e Sorveglianza

I componenti del Consiglio e della Giunta dei ragazzi, a seguito dell'elezione, devono essere autorizzati dagli esercenti la potestà genitoriale a:

- a. svolgere la propria funzione, frequentando la sede comunale per le varie attività connesse al ruolo;
- b. essere ritratti in foto e/o video durante lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Ragazzi, dando il pieno consenso alla possibile diffusione degli stessi.

L'esercente la potestà genitoriale, in fase di autorizzazione, deve assumere l'impegno a sorvegliare il minore.

Art. 12 - Deliberazioni e verbalizzazione

1. Il C.C.R. esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza attraverso deliberazioni.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le decisioni prese dal C.C.R. sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un componente del consiglio stesso e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale dovrà formulare risposta circa il problema espresso ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 13 — Rapporti con gli organi del Comune e le associazioni

1. Il C.C.R. collabora con il Sindaco e la Giunta del Comune di Comunanza che si rendono disponibili a:
 - ascoltare le richieste del C.C.R.;
 - informare il C.C.R. delle decisioni in merito alle tematiche di competenza;
 - interpellare il C.C.R. sulle problematiche relative ai bambini e agli adolescenti.
2. Il C.C.R. può essere invitato in particolari occasioni ritenute formative dal Consiglio Comunale a partecipare alle proprie sedute
3. Il C.C.R. può richiedere al Sindaco degli adulti di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
4. Gli organismi e le associazioni locali, nazionali e internazionali che si occupano di diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, possono richiedere di partecipare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentiti i Dirigenti Scolastici, alle sedute del C.C.R. e delle commissioni con diritto di parola e di proposta.

Art.14 — Decadenza e sostituzioni

- 1) I Consiglieri, per l'eventuale assenza in Consiglio, fanno pervenire la giustificazione al Presidente.
2. Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate in Consiglio, il Consigliere decade dalla carica ed è sostituito con il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dei Ragazzi.
3. In caso di decadenza o di dimissioni del Sindaco, o nell'impossibilità di procedere alla sostituzione dei Consiglieri, il C.C.R. si scioglie.
4. Entro 30 giorni dalla data di scioglimento si provvederà ad indire immediate nuove elezioni del Sindaco e del C.C.R. 5. Il C.C.R. neo eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza elettorale di quello di cui è stato disposto lo scioglimento.

Art. 15 — Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi all'assessore di riferimento dell'Amministrazione Comunale che provvederà, successivamente, a portarle all'attenzione del Consiglio Comunale degli adulti.

Art. 16 — Rinvio- Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, per analogia, alle Vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione a cura del Consiglio Comunale.